

CONSIGLIO DEI MINISTRI / Atteso questa mattina l'ultimo «sì» al testo di riordino del settore

Assicurazioni, Codice al via

All'interno le norme sull'indennizzo diretto e maggiori strumenti di controllo per l'Isvap

ROMA ■ Da un lato, "sfrondare" un settore afflitto da una selva normativa. Dall'altro, innestare più trasparenza nei rapporti tra assicurati e compagnie, attraverso il sistema dell'indennizzo diretto ma anche del rafforzamento del ruolo ispettivo e sanzionatorio dell'Isvap.

Su queste premesse è atteso per stamane, sul tavolo del Consiglio dei ministri, l'esame del Codice delle assicurazioni che punta a ridisegnare la disciplina di settore. Anche se i tempi non saranno brevi. L'entrata in vigore delle nuove regole è infatti prevista dal 1° gennaio 2006, ma, da tale data, potranno trascorrere 24 mesi prima dell'adozione dei provvedimenti regolamentari. Dunque, in molti casi, gli effetti si dispiegheranno dal 2009.

la fisionomia del Codice. Un testo imponente — 19 titoli e 355 articoli anticipati ieri dall'agenzia di stampa Radiocor — riordinati in un decreto legislativo che trae legittimazione dall'articolo 4 della legge delega n. 229/2003. La stessa norma che da tempo sino al 9 settembre 2005 per l'approvazione del Codice. Da qui, l'esame del Consiglio dei ministri in tempi stretti. Un codice che si propone come "Testo unico" in cui confluiscono tutte le leggi in materia, alcune in vigore dagli anni '20, tranne le norme sui contratti di assicurazione e di riassicurazione rimaste nel Codice civile. Il primo titolo riguarda le disposizioni generali, mentre quello successivo tocca «l'accesso all'attività assicurativa», limando gli ostacoli burocratici all'accesso di nuove imprese. Il titolo terzo disciplina «l'esercizio dell'attività assicurativa»; il quarto riguarda le disposizioni per «particolari mutue assicurative». Il titolo quinto disciplina «l'accesso all'attività riassicurativa», il cui esercizio è regolato dal titolo successivo. Le norme del titolo settimo riguardano «asseti proprietari e gruppo assicurativo» col riordino della disciplina sulle partecipazioni al capitale e gli

investimenti partecipativi in altre imprese. Il titolo ottavo disciplina il bilancio e le scritture contabili, il nono «intermediari di assicurazione e riassicurazione». Il titolo decimo è dedicato all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti». Il meccanismo dell'indennizzo diretto è previsto dall'articolo 149, che lo limita «ai sinistri in cui sono coinvolti solo due veicoli per le lesioni personali di lieve entità». Mentre il successivo articolo 150 ne prevede il funzionamento tramite un Dpr su proposta delle Attività produttive. L'undicesimo disciplina «particolari operazioni assicurative», il dodicesimo le «norme relative ai contratti». Il titolo tredicesimo interviene su «trasparenza e correttezza» nei rami danni e vita, con obblighi informativi che devono prendere a modello il testo unico della finanza. Il titolo quattordicesimo riguarda la «vigilanza sulle imprese e sugli intermediari», adeguando peraltro la disciplina al nuovo diritto societario. E ancora, il quindicesimo tratta la «vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione», il sedicesimo le «misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione», il diciassettesimo i «sistemi di indennizzo». Infine, il diciottesimo è dedicato a «sanzioni e procedimenti sanzionatori», mentre l'ultimo, il diciannovesimo, illustra le disposizioni transitorie e finali. E fissa, tra l'altro, l'entrata in vigore del codice al 1° gennaio 2006 e 24 mesi, da tale data, per l'adozione dei regolamenti attuativi.

Indennizzo diretto. Si tratta di una procedura di indennizzo veloce. L'assicurato da risarcire dovrà rivolgersi direttamente alla compagnia di cui è cliente, che poi si rivarrà sulla compagnia che assicura il responsabile del danno. E gli avvocati potranno entrare in scena

solo in caso di mancato accordo tra assicurato e compagnia sul risarcimento. Secondo l'Antitrust (si veda «Il Sole-24Ore» del 2 agosto) «Un sistema di indennizzo diretto permette l'istituzione di un rapporto

tra impresa di assicurazione e cliente senza ricorrere agli avvocati. Ciò dovrebbe consentire un contenimento dei costi dei risarcimenti, con riduzione dei premi di polizza». Sul punto, l'Ania resta cauta e pone come condizione che il nuovo sistema consenta un'effettiva riduzione dei costi anche per le compagnie. Contrarie, invece, le rappresentanze dei legali. Per Michelina Grillo, presidente dell'Oua (Organismo unitario dell'avvocatura) «l'indennizzo rappresenta un danno per i cittadini, poiché i risarcimenti ottenuti senza assistenza sono sempre palesemente inferiori», aggravando l'asimmetria tra cliente e compagnia.

Isvap più forte con le società. Le nuove misure prospettano maggiori poteri per l'Isvap, estesi sulle holding che controllano «direttamente o indirettamente» le compagnie assicurative. In base al testo, «ai fini di vigilanza» il gruppo assicurativo è composto «dall'impresa di assicurazione e riassicurazione italiana capogruppo» e dalle sue controllate o «dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo» e dalle sue controllate. Sono escluse le società che esercitano attività bancaria e quelle impegnate in attività di intermediazione finanziaria. L'Isvap accerta che «lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo». Alle capogruppo vengono estesi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti nelle imprese assicurative per chi riveste un ruolo di amministrazione, direzione o controllo. Viene istituito l'Albo delle capogruppo, con la possibilità per l'Isvap di



accertamenti e iscrizioni d'ufficio. E vengono estesi i poteri di indagine e ispezione, previsti per tutte le società del gruppo assicurativo e per i titolari di partecipazioni.

LAURA CAVESTRI

Un «Testo unico» che sintetizza l'intera disciplina in materia

DENTRO IL DECRETO/1

Pieno regime a partire dal 2008

■ **Il decreto.** Il decreto legislativo che contiene il «Codice delle assicurazioni private» sarà esaminato oggi dal Consiglio dei ministri.

È istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 229 del 29 luglio 2003 (legge di semplificazione 2001).

Il riordino dovrà inoltre coordinare la normativa nazionale con le disposizioni comunitarie e gli accordi internazionali

■ **Oltre 300 articoli.** Il decreto legislativo si compone di 355 articoli collocati in 19 Titoli. Questi gli argomenti:

— disposizioni generali e definizioni (Titolo I);

— accesso all'attività assicurativa (II);

— esercizio

dell'attività

assicurativa (III);

— disposizioni relative

a particolari mutue

assicurative (IV);

— accesso all'attività

riassicurativa (V);

— esercizio

dell'attività riassicurativa (VI);

— assetti proprietari e gruppo assicurativo

(VII);

— bilancio e scritture contabili (VIII);

— intermediari di assicurazione e

riassicurazione (IX);

— assicurazione obbligatoria per i veicoli a

motore e i natanti (X);

— disposizioni per particolari operazioni

assicurative (XI);

— norme relative ai contratti di

assicurazione (XII);

— regole di trasparenza e correttezza nei

rami danni e nei rami vita (XIII);

— vigilanza sulle imprese e sugli

intermediari (XIV);

— vigilanza supplementare sulle imprese

di assicurazione (XV);

— misure di salvaguardia, risanamento e

liquidazione (XVI);

— sistemi di indennizzo (XVII);

— sanzioni e procedimenti sanzionatori

(XVIII);

— disposizioni tributarie, transitorie e finali

(XIX)

■ **Entrata in vigore.** L'entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 1° gennaio 2006; da quella data, ci saranno 24 mesi di tempo per l'adozione dei regolamenti attuativi

Due anni di tempo
dal 1° gennaio
per i regolamenti

DENTRO IL DECRETO/2

Meno burocrazia e più ispezioni

■ **Indennizzo diretto.** Lo schema di decreto legislativo conferma l'introduzione del nuovo meccanismo dell'indennizzo diretto, pensato per tagliare i costi della Rc Auto, e quindi consentire una riduzione delle tariffe.

Si tratta di una procedura veloce basata sul rapporto diretto tra l'assicurato e la propria compagnia. L'assicurato da risarcire dovrà rivolgersi direttamente alla compagnia di cui è cliente, che poi si rivarrà sulla compagnia che assicura il responsabile del danno. E gli avvocati potranno entrare in scena solo in un secondo momento, se non si sarà raggiunto un accordo tra assicurato e compagnia sul risarcimento, al termine dell'iter ordinario.

Secondo l'Esecutivo (ma anche l'Antitrust e le associazioni dei consumatori) la procedura

accelerata servirà a

eliminare tempi

burocratici ma

soprattutto a risparmiare

denaro, tagliando sino

al 10-15% i costi delle

polizze Rc auto. Per le

rappresentanze degli

avvocati, invece,

Avvocati: «Possibili
risarcimenti
non sufficienti»

l'indennizzo rappresenta un danno per i cittadini, poiché i risarcimenti ottenuti senza assistenza sono sempre palesemente inferiori al dovuto

■ **Isvap.** I poteri dell'Isvap vengono estesi sulle holding che controllano «direttamente o indirettamente» le compagnie assicurative. «Ai fini di vigilanza» il gruppo assicurativo è composto dall'impresa di assicurazione e riassicurazione italiana capogruppo e dalle sue controllate o dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle sue controllate. Sono escluse le società che esercitano attività bancaria e quelle impegnate in attività di intermediazione finanziaria. L'Isvap accerta che «lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo». Viene istituito l'Albo delle capogruppo, con la possibilità per l'Isvap di accertamenti e iscrizioni d'ufficio. Poteri estesi anche in materia di indagine e ispezione, previsti per tutte le società del gruppo assicurativo, e anche per i titolari di partecipazioni

■ **Informative più chiare.** Previsti obblighi di maggiore chiarezza e trasparenza nelle polizze e il rimborso per premio residuo in caso di furto o vendita dell'auto